



Ordine degli Avvocati  
di Pordenone

Palazzo di Giustizia  
Piazzale Giustiniano, 7  
33170 Pordenone

Pordenone, 17 giugno 2008

Ai Signori Avvocati  
Ai Signori Praticanti Avvocati

Loro Sedi

**oggetto : art. 18 Cod. Deont. "Rapporti con la stampa"**

Di recente, sempre più sovente, vi è stata sugli Organi di informazione la diffusione di notizie relative a procedimenti civili e penali ed all'attività professionale degli Iscritti all'Ordine che sono attualmente all'attenzione del Consiglio, al fine di valutare se vi sia stata o meno la violazione dell'art. 18 del Codice Deontologico.

Per evitare che si verifichino in futuro ulteriori fatti che possano costituire violazione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno ricordare a tutti gli Iscritti alcuni principi che devono essere tenuti presenti nei rapporti con la stampa.

L'art. 18 Codice Deontologico Forense, attualmente vigente, stabilisce che *"Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.*

- 1. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.*
- 2. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.*
- 3. E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche."*

Con tale norma si intende temperare il diritto costituzionale alla libera manifestazione del proprio pensiero con il dovere di rispettare altri principi deontologici quali quelli di segretezza, riservatezza, divieto di accaparramento clientela, informazione sull'attività professionale (artt. 17 e 17bis *"Mezzi di informazione consentiti"*).

Certo è che la distinzione fra la liceità e l'illiceità del comportamento è molto difficile, posto che il rapporto con i massmedia è diventato una componente essenziale dell'attività dell'avvocato e dell'immagine che il caso può dare al professionista avanti all'opinione pubblica.



Va peraltro sottolineato come nella norma non vi siano preclusioni al rilascio di dichiarazioni e/o interviste sia sui giornali che sugli altri mezzi di diffusione; oggetto di valutazione è il modo in cui ciò avviene.

L'articolo in questione impone infatti all'avvocato di rispettare i criteri di equilibrio e di misura, sia per dovere di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i Colleghi; pertanto certamente sanzionabile è il rilascio di dichiarazioni e/o interviste per celebrare successi, per esaltare la propria professionalità o le tecniche difensive.

In sostanza, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare le proprie prestazioni ed i propri successi, spendere il nome dei clienti, offrire servizi professionali, sollecitare articoli di stampa o interviste; in sostanza, intrattenere rapporti con gli Organi di informazione e di stampa al solo fine di realizzare una pubblicità personale.

A titolo esplicativo, si ricorda che sono deontologicamente scorrette le esaltazioni in interviste giornalistiche del proprio costume professionale di difesa, anche gratuita dei meno abbienti, in genere dei danneggiati da incidente stradale contro il potere delle Compagnie Assicuratrici nel campo della responsabilità civile, l'invio di lettere ai giornali per perorare le proprie tesi difensive con espressioni negative per la magistratura, la pubblicazione di un periodico per la sua diffusione tra aziende commerciali e industriali con il manifestato scopo di esaltare il proprio Studio e di offrire la propria opera, il rilascio di interviste con riferimenti che possano portare all'identificazione del cliente e possano rinnovare motivi di sofferenza attutiti dal tempo trascorso, l'esaltazione della capacità di acquisizione dei clienti indicati nominativamente, il riferimento al nome di clienti dopo lungo tempo dalla conclusione dei processi.

Sono questi solo alcuni esempi che permettono, però, già di delineare i limiti di un corretto rapporto con la stampa.

Invitiamo pertanto tutti gli Iscritti a tenere presenti i principi sopra esposti ed a mantenere nei rapporti con la stampa un comportamento corretto.

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Avv. Giancarlo Zannier)

